

## DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

**437 / 2025 del 11/12/2025**

**Oggetto: CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER INCARICO DI CONSULENZA E STUDIO A TITOLO GRATUITO DOTT. GIOVANNI CIPOLOTTI - presa d'atto**

---

**OGGETTO:** CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER INCARICO DI CONSULENZA E STUDIO A TITOLO GRATUITO DOTT. GIOVANNI CIPOLOTTI – PRESA D'ATTO

---

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

**VISTA** la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

**DATO ATTO** che l'art. 16 comma 1 della citata L.R. n. 33 del 2009 attribuisce ad AREU l'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, della programmazione e del controllo, assicurando i LEA in materia di emergenza urgenza extraospedaliera;

**CONSIDERATO** che il Dott. Giovanni Cipolotti, ex Direttore UOC SUEM 118 Belluno e del Dipartimento Area Critica ULSS 1 Belluno, collocato in quiescenza a decorrere dal 01/03/2020, risulta essere in possesso di adeguata esperienza e di particolare e comprovata specializzazione;

**PRESO ATTO** della richiesta avanzata, in data 16.09.2022, dal Direttore della S.C. Elisoccorso di acquisire, nell'ambito delle attività di competenza della propria struttura, la professionalità del Dott. Giovanni Cipolotti, attraverso la stipula di un contratto di collaborazione per incarico di consulenza e studio a titolo gratuito, approvato dall'Agenzia con Delibera n. 367 del 05.10.2022;

**RICHIAMATE** le delibere AREU n. 252 del 05.09.2023 e n. 388 del 10.09.2024, con cui è stato rinnovato il suddetto contratto di collaborazione in favore del Dott. Giovanni Cipolotti;

**VISTA** l'esigenza manifestata dal Direttore S.C. Elisoccorso, di mantenere attiva la collaborazione con il professionista al fine di collaborare per sviluppare, realizzare e implementare le attività relative al progetto di realizzazione della base HEMS di Foligno, in Umbria, in tema di selezione e formazione del personale di elisoccorso, nonché nell'ambito della convenzione tra AREU, la Regione Umbria e la Regione Calabria, quali:

- valutazione situazione attuale elisoccorso;
- predisposizione elisuperfici a servizio degli ospedali Hub;
- ricognizione territoriale ed identificazione rete siti HEMS;
- confronto con i responsabili dei servizi per identificazione necessità utili alla predisposizione del nuovo capitolato;
- predisposizione dei protocolli relativi alla gestione dell'elisoccorso regionale;
- criteri di organizzazione della centrale unica regionale per l'elisoccorso calabro;

**RACCOLTO** il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Sanitario;

**VISTA** la normativa di riferimento in tema di conferimento di incarichi a personale in quiescenza:

- Decreto-legge n. 95/2012 - convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, così come successivamente modificato dalla Legge n. 114/2014 – al cui comma 9 dell'art. 5 prevede che “è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, ... di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo ... Gli incarichi e le collaborazioni sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata ...”;
- Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014 “Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.”;
- Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4/2015 “Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 13, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014”;

**VISTO** altresì l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, che prevede che: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”

**CONSIDERATO** che l'attività è resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente gratuito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., fermo restando il rimborso delle sole spese documentate e connesse al presente contratto, nel limite di euro 5.000,00/annuali;

**PRECISATO** che il contratto di collaborazione ha decorrenza dal 01.11.2025 sino a tutto il 31.10.2026, con esclusione del tacito rinnovo;

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

**DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di prendere atto della sottoscrizione del contratto di collaborazione per incarico di consulenza e studio a titolo gratuito tra l'AREU e il Dott. Giovanni Cipolotti, il cui testo, concernente le condizioni economiche, connesse al solo rimborso dei costi sostenuti, e operative previste per lo svolgimento di tale incarico, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la collaborazione del Dott. Giovanni Cipolotti è resa al fine di collaborare per sviluppare, realizzare e implementare le attività relative al progetto di realizzazione della base HEMS di Foligno, in Umbria, in tema di selezione e formazione del personale di elisoccorso, nonché nell'ambito della convenzione tra AREU, la Regione Umbria e la Regione Calabria, quali:
  - valutazione situazione attuale elisoccorso;
  - predisposizione elisuperfici a servizio degli ospedali Hub;
  - ricognizione territoriale ed identificazione rete siti HEMS;
  - confronto con i responsabili dei servizi per identificazione necessità utili alla predisposizione del nuovo capitolato;
  - predisposizione dei protocolli relativi alla gestione dell'elisoccorso regionale;
  - criteri di organizzazione della centrale unica regionale per l'elisoccorso calabro;
3. di precisare che il contratto di collaborazione ha decorrenza dal 01.11.2025 sino a tutto il 31.10.2026, con esclusione del tacito rinnovo;
4. di stabilire che l'attività è resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente gratuito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., fermo restando il rimborso delle sole spese documentate e connesse al citato contratto, nel limite di euro 5.000,00/annuali;
5. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa presunta massima di euro 5.000,00, a titolo di rimborso spese, la quale sarà contabilizzata nei bilanci degli esercizi degli anni 2025 e 2026 al conto n. 30.20.32.60 ("Rimborso spese di viaggio, vitto e soggiorno") della contabilità dell'Agenzia;
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Per il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Maurizio Migliari

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER INCARICO DI CONSULENZA****E STUDIO A TITOLO GRATUITO****TRA**

Imposta di bollo pari a € 32,00.  
Assolta virtualmente ai sensi  
dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n.  
642.  
Autorizzazione AREU - Agenzia  
delle Entrate n.  
AGEDP2MI | REGISTRO  
UFFICIALE | 4352 | 11-01-2021

**Agenzia Regionale Emergenza Urgenza** (di seguito per brevità AREU), con sede in Milano Viale Monza n. 223, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

**E**

Dott. **Giovanni Cipolotti** (di seguito per brevità anche Professionista)

[REDACTED], ex Direttore UOC SUEM 118 Belluno e del Dipartimento Area Critica ULSS 1 Belluno e collocato in quiescenza [REDACTED]

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE****Art. 1 Oggetto e attività connesse all'incarico**

L'AREU attribuisce a Giovanni Cipolotti, che lo accetta, l'incarico di consulenza e studio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., al fine di collaborare per sviluppare, realizzare e implementare progetti nell'ambito della convenzione tra AREU, la Regione Umbria e la Regione Calabria, quali:

- Valutazione situazione attuale elisoccorso;
- Predisposizione elisuperfici a servizio degli ospedali Hub;
- Ricognizione territoriale ed identificazione rete siti HEMS;
- Confronto con i responsabili dei servizi per identificazione necessità utili alla predisposizione del nuovo capitolato;
- Predisposizione dei protocolli relativi alla gestione dell'elisoccorso regionale;

- Criteri di organizzazione della centrale unica regionale per l'elisoccorso calabro.

Al Professionista è richiesto altresì di collaborare nell'ambito delle attività relative al progetto di realizzazione della base HEMS di Foligno, in Umbria, in tema di selezione e formazione del personale di elisoccorso, monitoraggio delle attività e gestione della funzione elisoccorso da parte della CO 118. La collaborazione di cui al presente contratto è prestata dal Professionista d'intesa con la Direzione di AREU, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, non costituisce in nessun modo rapporto di lavoro, né con vincolo di subordinazione gerarchica né di collaborazione coordinata e continuativa. Da detto contratto non deriva, altresì, alcun rapporto preventivazionale. Nell'assolvimento del proprio incarico, anche al fine di disciplinare gli aspetti organizzativi, il Professionista dovrà attenersi alle direttive concordate con la Direzione Generale di AREU, alla quale dovrà riportare l'esito dell'attività effettuata. A rendicontazione della predetta attività il professionista deve presentare, con cadenza annuale, una relazione di sintesi alla Direzione Generale di AREU.

#### **Art. 2 Copertura assicurativa**

Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente contratto da parte del Professionista trova applicazione la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi di AREU, nella modalità in essere, resa in favore del personale che opera nelle proprie strutture. Il rischio per infortuni rimane esclusivamente a carico del professionista, il quale deve dotarsi di idonea polizza assicurativa relativa ai propri infortuni, anche in itinere, valida per tutto il periodo di vigenza della collaborazione, manlevando e sollevando AREU da ogni responsabilità conseguente.

#### **Art. 3 Condizioni economiche**

L'attività viene resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente gratuito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del

decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., fermo restando il rimborso delle sole spese documentate e connesse al presente contratto, nel limite di euro 5.000,00/anno. Nel caso in cui AREU dovesse concordare con il Professionista che lo stesso si rechi, per conto dell'Agenzia, presso sedi differenti da quella aziendale, AREU stessa potrà provvedere, attraverso il proprio servizio di agenzia viaggi, a prenotare direttamente, con oneri economici a proprio carico, viaggi e soggiorni a favore del Professionista.

#### **Art. 4 Durata**

Il presente accordo decorre dal 01.11.2025 sino a tutto il 31.10.2026 con esclusione del tacito rinnovo. Entrambe le parti potranno recedere con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica: per AREU: protocollo@pec.areu.lombardia.it, per il Dott. Giovanni Cipolotti: [REDACTED]  
[REDACTED]

#### **Art. 5 Imposte e oneri**

Il Presente accordo è soggetto all'imposta di bollo, da regalarsi ai sensi del D.P.R. n. 642/72, da parte di AREU, in via virtuale giusta indicazione a margine dell'atto, per entrambe le Parti. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

#### **Art. 6 Controversie**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### **Art. 7 Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento**

Il Professionista, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna al rispetto dei

documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione

contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sul sito inter-

net di AREU), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del pre-

sente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rap-

porto.

#### **Art. 8 Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, AREU, in qualità di titolare del trat-

tamento, informa che tratterà i dati personali del Professionista, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell'ambito del presente contratto e in esecuzione dei ri-

spettivi compiti istituzionali e obblighi di legge. Il conferimento di tali dati è necessario

per le suddette finalità, in quanto la loro mancata indicazione può precludere l'instau-

razione del rapporto di collaborazione. AREU si impegna a effettuare il trattamento dei

dati personali in conformità alle previsioni della disciplina vigente, nazionale ed euro-

pea, in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679, c.d.

"GDPR" e d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., c.d. "Codice Privacy"), osservando misure or-

ganizzative e tecniche adeguate, atte a garantire la sicurezza delle informazioni sotto

l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali. AREU si im-

pegna altresì ad affidare le operazioni di trattamento derivanti dal presente contratto

unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29 Re-

golamento UE 2016/679. Il trattamento sarà effettuato per il tempo strettamente neces-

sario a raggiungere le finalità per i quali sono stati raccolti e per tutta la durata del

rapporto contrattuale, e anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di

legge. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure

saranno distrutti. I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione

Europea od Organizzazioni internazionali. Al Professionista, in qualità di interessato al

trattamento, sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di accesso, di rettifica, di limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento, nonché il diritto alla cancellazione e alla portabilità del dato, laddove applicabili. L' interessato potrà altresì esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità del Garante o adire le opportune Autorità Giudiziarie in caso di violazioni. Per l'esercizio dei suddetti diritti, l'interessato può: i) inviare una raccomandata A/R all'indirizzo del Titolare; ii) inviare una mail all'indirizzo affari.generali@areu.lombardia.it o a all'indirizzo del Responsabile per la protezione dei dati designato dal titolare: dpo@areu.lombardia.it; iii) inviare una PEC all'indirizzo protocollo@pec.areu.lombardia.it, all'attenzione degli Affari Generali e Legali e del Responsabile protezione dati dell'Agenzia. Nell'espletamento delle attività assegnate al Professionista, AREU, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare lo stesso al trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico di consulenza e studio, non minandolo debitamente quale soggetto "autorizzato al trattamento", ai sensi dell'art. 29 GDPR.

Letto, approvato e sottoscritto

AREU, il Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo

Il Professionista, Dott. Giovanni Cipolotti

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civile, le Parti concordano ed approvano specificatamente per iscritto l'articolo relativo al Foro competente in caso di controversie.

AREU, il Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo

Il Professionista, Dott. Giovanni Cipolotti